



**REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA E DI CONVEGNI
DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE UMANE E SOCIALI INTERNAZIONALI**

(emanato con D.R. n. 198 del 04.08.2023 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 177 del 06.05.2026)

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il **Finanziamento Dipartimentale alla Ricerca (FDR)** e il **Finanziamento Dipartimentale per Convegni da tenersi presso l'Università per Stranieri di Perugia (FDC)**.

Art. 2 Durata

Il finanziamento si intende decorrere dalla data del 1° gennaio dell'anno di assegnazione e rimane a disposizione degli assegnatari fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Il residuo non utilizzato del finanziamento viene riattribuito al Dipartimento e aggiunto in quota alla prima ripartizione utile di FDR.

Art. 3 Richiedenti

Possono presentare richiesta di FDR, e beneficiarne quali Responsabili Scientifici (RS) per la quota loro spettante (FDR/RS):

- a. i professori di I fascia;
- b. i professori di II Fascia;
- c. i professori straordinari, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 230/2005;
- d. i ricercatori a tempo indeterminato;
- e. i ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di cui alla lettera b) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (d'ora in avanti identificati come «RTD_B»);
- f. i ricercatori a tempo determinato titolari di contratti di cui alla lettera a) dell'art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (d'ora in avanti identificati come «RTD_A»).

I docenti e ricercatori la cui cessazione dal ruolo sia prevista entro i dodici mesi dall'avvio della procedura di assegnazione sono ammessi a FDR e FDC limitatamente a iniziative che si svolgano prima della loro cessazione dal servizio.

Art. 4

Requisiti di ammissibilità

Sono ammesse a valutazione le domande presentate dai richiedenti che nell'ultimo triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle richieste (si fa riferimento qui agli anni solari) abbiano realizzato e conseguentemente inserito nell'Archivio istituzionale dei prodotti della ricerca (IRIS Exquirete) almeno 3 pubblicazioni scientifiche del tipo:

- a. Articoli pubblicati su riviste scientifiche.
- b. Contributi in volumi scientifici dotati di ISBN (o ISMN), da intendersi come: capitolo o saggio in opera collettanea, contributo in atti di convegni, purché dotati di indice e di apparato bibliografico, anche solo con note in calce. Sono escluse, a titolo esemplificativo, le recensioni, le schede bibliografiche, le schede di catalogo, le guide turistiche, i manuali didattici.
- c. Monografie o trattati scientifici dotati di ISBN presso editori di rilievo almeno nazionale. Nel caso di un'opera a firma di due autori, si considera monografia, su segnalazione dell'interessato, la parte o le parti riferibili al richiedente, purché la loro complessiva ampiezza non le renda riducibili a mero contributo su libro. Sono esclusi i manuali didattici.



- d. Eventuali altre tipologie di pubblicazioni ammesse in sede di Abilitazione Scientifica Nazionale per il raggiungimento dei valori-soglia (le cosiddette mediane) del proprio settore concorsuale ai sensi del D.M. n. 589/2018.

Per i settori non bibliometrici la monografia è equiparata a due pubblicazioni. Per i settori bibliometrici gli articoli pubblicati su rivista scientifica dotata di *impact factor* superiore a 1 sono equiparati a due pubblicazioni.

Art. 5

Quota di premialità

Il 25% della dotazione annuale è riservata all'assegnazione di una quota aggiuntiva di FDR ai richiedenti che, in aggiunta alle pubblicazioni indicate all'art. 4, abbiano pubblicato nel triennio di riferimento:

- almeno due contributi in riviste scientifiche collocate in fascia A oppure una monografia con le caratteristiche sopra descritte, per i settori non bibliometrici;
- almeno due articoli pubblicati su rivista scientifica dotata di *impact factor* superiore a 1 per i settori bibliometrici.

Per i settori non bibliometrici, un singolo articolo non può essere utilizzato da più di due afferenti al Dipartimento; qualora venisse presentato da tre o più afferenti non sarà considerato valido per nessuno dei presentatori.

Art. 6

Partecipazione alla Ricerca di Dipartimento

Gli FDR assegnati possono essere utilizzati per le attività di ricerca svolte dal singolo assegnatario, nonché dai membri di Gruppi di ricerca (GDR) afferenti al Dipartimento stesso di cui l'assegnatario sia coordinatore o membro. I membri del GDR possono essere indicati dall'assegnatario del FDR anche successivamente all'assegnazione del FDR.

Le pubblicazioni che costituiscano esito del FDR dovranno prevedere la dicitura: «Università per Stranieri di Perugia – Finanziamento Dipartimentale alla Ricerca _ FDR 20** [anno di assegnazione dei fondi di finanziamento]».

La partecipazione ai GDR di cui al comma precedente e lo svolgimento delle relative attività sono riservati:

- a. ai professori e ai ricercatori universitari dell'Ateneo, anche a tempo determinato;
- b. ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 240/2010 presso l'Ateneo;
- c. ai dottorandi di ricerca e dottori di ricerca dell'Ateneo;
- d. ai professori a contratto presso l'Ateneo di cui all'art. 23 della legge 240/2010;
- e. a cultori della materia presso cattedre dell'Ateneo o ad altri soggetti dotati di adeguati requisiti culturali da valutarsi in sede di Consiglio di Dipartimento su proposta dell'assegnatario del FDR.

Ai membri dei GDR di cui alle lettere b), c) ed e) possono essere unicamente rimborsate spese di pubblicazione di prodotti scientifici.

Ciascun assegnatario può decidere di contribuire con i propri FDR alle attività di ricerca svolte da altri membri del Dipartimento assegnatari di FDR.

Art. 7

Modalità e termini per la richiesta FDR

Il termine per la presentazione delle richieste viene stabilito di anno in anno con apposito avviso, comunicato agli interessati mediante notifica protocollata contenente le modalità di presentazione delle richieste.

Art. 8

Cessazione, trasferimento o rinuncia dell'assegnatario del finanziamento

In caso di cessazione, trasferimento o rinuncia dell'assegnatario, l'importo residuo del FDR viene aggiunto ai fondi per seminari e convegni dell'anno in corso.



Art. 9

Finanziamento Dipartimentale per seminari e convegni da tenersi presso l'Università per Stranieri di Perugia (FDC)

Il Dipartimento assegna, ogni anno, i contributi nei limiti della dotazione a ciò disponibile, da destinarsi all'organizzazione di seminari e convegni da tenersi presso l'Università per Stranieri di Perugia oppure, se in altra sede, comunque promossi dall'Università stessa anche in collaborazione con altre istituzioni o università.

La richiesta di contributo dipartimentale è ricevibile solo riguardo a eventi promossi da almeno tre docenti/ricercatori del Dipartimento in possesso dei requisiti indicati all'art. 4, dei quali uno tra loro assume la titolarità formale dell'assegnazione e ne diviene responsabile. Detta richiesta viene corredata di un sintetico preventivo delle spese previste. Qualora i fondi riguardino iniziative promosse dall'intero dipartimento, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi docenti e ricercatori, l'importo può arrivare fino a 2.000,00 euro e, essendo l'assegnazione dei fondi ad uso dell'intero Dipartimento, non viene considerato come richiesto dai singoli docenti richiedenti, ma dall'intero Dipartimento. In questo caso gli adempimenti formali sono curati dalla Segreteria del Dipartimento stesso.

La richiesta di contributo non può eccedere 500,00 euro se presentata da un solo studioso, 1.000 euro se presentata da due, 1.500,00 euro da tre. È tuttavia consentito richiedere un contributo aggiuntivo in cofinanziamento al 50% sino a ulteriori 500,00 euro.

La domanda di assegnazione, comprensiva di una breve descrizione dell'iniziativa proposta e un piano delle spese previste, viene protocollata presso la segreteria del Dipartimento e presentata per l'approvazione alla prima seduta del Consiglio di Dipartimento utile.

I fondi vengono assegnati in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda. In caso di momentanea incapienza del fondo dipartimentale per FDC la richiesta presentata acquisisce effetto prenotativo per l'anno solare successivo, salvo rinuncia. Qualora uno o più dei richiedenti abbia già usufruito di FDC mediante domanda presentata nei dodici mesi precedenti, la loro richiesta può essere accolta solo dopo aver accolto quelle di quanti non abbiano ottenuto fondi nei dodici mesi precedenti.